

COMUNE DI MARRADI
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE
E GESTIONE DEI DEHORS

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche

Art. 3 – Criteri generali di collocazione

Art. 4 – Criteri generali di realizzazione

Art. 5 – Pubblicità su elementi componenti i dehors

Art. 6 – Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda dehors

Art. 7 – Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 8 – Proroga dell'autorizzazione

Art. 9 - Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio su area pubblica

Art. 10 – Manutenzione dei dehors

Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 12 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dai dehors

Art. 13 – Danni arrecati

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1.1 Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano, individuati come dehors, aventi lo scopo di potenziare la qualità delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto mediante la predisposizione di adeguati spazi esterni per la somministrazione e/o l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, la tutela del tessuto urbano storico, dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, di riqualificazione dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

1.2 Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, anche le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Art. 2 – Definizioni e caratteristiche

2.1 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico e che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso ad attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di laboratori artigianali ai fini del "ristoro" all'aperto.

2.2 Temporeità : non è consentita l'installazione permanente, né difficilmente rimovibile del dehors. In tutto il territorio del Comune di Marradi il periodo massimo consentito di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è pari ad anni solari 5 (CINQUE) prorogabili.

2.3 Esclusioni : non costituiscono dehors così come normato dal presente Regolamento e non sono quindi soggette al rilascio di autorizzazione le seguenti occupazioni di suolo pubblico, per le quali è necessaria solo la concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità carrabile e pedonale da parte del Comando di Polizia Municipale:

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque situate, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con un tavolino con relative sedie o sgabelli per ogni metro lineare di proiezione del locale, arrotondato per difetto; i tavolini, del diametro massimo di cm. 50, saranno posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali.

2. Le attività artigianali alimentari di pizzeria, gelateria e pasticceria possono dotarsi di tavolini o piantane di piccola dimensione (diam. max. cm 50) o di piani di appoggio larghi al massimo cm. 40, posti in adiacenza al filo fabbricato del locale senza uscire dalla proiezione dello stesso.

Le attività di cui al presente comma sono soggette ai limiti temporali di cui al comma 2.2.

Le occupazioni di cui al presente comma sono soggette al Regolamento Comunale TOSAP.

Per la definizione di "proiezione" ai fini del presente comma, si veda il comma 3.4.

2.4 Autorizzazioni: l'autorizzazione per l'installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia.

Allo scadere del termine, la struttura in questione, nonché eventuali pavimentazioni, attrezzature e quant'altro utilizzato per l'attività temporanea, dovranno essere rimossi e ripristinato l'originario stato dei luoghi.

2.5 Scadenza periodo autorizzato: il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie, entro i sette giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato.

2.6 Ragioni di pubblico interesse: per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, previo parere degli uffici comunali e con provvedimento motivato della Giunta comunale, l'anticipata scadenza del termine di validità dell'autorizzazione.

Art. 3 Criteri generali di collocazione

3.1 Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le autorizzazioni sono soggette al parere vincolante del Comando di Polizia Municipale.

E' vietata qualsiasi occupazione che violi il Codice della Strada.

In particolare, in prossimità di intersezioni viarie i dehors, non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri.

La distanza va misurata dal filo del marciapiede.

Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il Comando Polizia Municipale.

3.2 I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di aree pedonali urbane e comunque compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

Non è consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, né con gli attraversamenti pedonali, né con reti tecniche o con altri elementi di servizio (quadri controllo, caditoie griglie, idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cestini gettacarta, ecc....).

I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3.3 Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno mt. 1,5.

Nel caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a mt. 1,5, deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

3.4 La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile; in tutti i casi deve essere lasciato complessivamente, ai fini della viabilità, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,00.

Nei portici la profondità massima consentita e' pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso.

La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

3.5 La superficie massima consentita del dehors non potrà essere superiore a due volte la superficie di somministrazione riportata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in possesso del richiedente, con un minimo garantito di mq. 12,00 (*valutazione dell' UT*).

1. Nel caso di occupazione estesa anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico

esercizio, occorre l'assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi.

1. I dehors e gli arredi in essi contenuti (come ad esempio eventuali sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV) devono essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di sicurezza e di viabilità.

In particolare gli apparecchi TV sono consentiti solo con lo schermo rivolto verso l'esercizio.

3.8 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

3.9 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale

carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità, sia civile che penale.

3.10 Previa apposita ordinanza del Servizio competente, il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, nel caso si manifesti la necessità di effettuare lavori o per manifestazioni di pubblico interesse.

3.11 Nei periodi di chiusura dell'esercizio superiori alle 24 ore, le sedie e i tavolini vanno adeguatamente riposti in luoghi chiusi. Non è comunque consentito accatastare tali materiali negli orari di chiusura, se non negli spazi a ridosso dell'esercizio.

Art. 4 Criteri generali di realizzazione

4.1 Delimitazione dell'area

4.1.1 Nelle zone pedonali non sono ammesse delimitazioni del dehors se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua.

Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.

4.2 Pavimentazione dell'area

4.2.1 Nelle zone pedonali le pedane sono consentite solo al fine di colmare i dislivelli.

In tali casi l'area potrà essere pavimentata, previa presentazione ed approvazione di documentazione tecnica, con una pedana realizzata esclusivamente in legno trattato con impregnante idrorepellente, eventualmente munita di ringhiera di protezione.

Non sono ammesse pedane di larghezza inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture.

4.2.2 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante.

Le pedane saranno realizzate in legno, trattato con impregnante idrorepellente, ed eventualmente munite di ringhiera di protezione.

4.2.3 Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

4.2.4 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale ed addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

4.3 Elementi di arredo

4.3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

4.3.2 Fioriere ed elementi di delimitazione: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

4.3.3 Apparecchi riscaldanti: è consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti funzionanti a GPL, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

E' inoltre consentita l'installazione di apparecchi riscaldanti che siano facilmente amovibili e muniti di regolare certificazione di sicurezza.

4.3.4 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.

Le luci di illuminazione non dovranno arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

4.3.5 Cestini: dovranno essere coordinati tra loro e con gli altri elementi di arredo, nei materiali, nei colori e nello stile.

4.3.6 L'utilizzo degli elementi di arredo che costituiscono il dehors è soggetto all'approvazione del Servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione (Servizio Assetto del Territorio).

4.4 Elementi di copertura

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors.

Le coperture dovranno avere forma regolare e colori armonici.

Il richiedente dovrà fornire, per le coperture, tramite pratica SUAP, dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato sulla conformità della struttura temporanea alle norme in materia di sicurezza delle costruzioni, igienico-sanitarie e sugli eventuali impianti.

In presenza di irradiator di calore, le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

4.5. Norme generali

4.5.1 Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento.

4.5.2 Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

4.5.3 Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose redatto ai sensi della Legge n. 447/1995 e approvato con Deliberazione Consiglio Unione Montana dei Comuni del Mugello n. 22 del 29/7/2016 e di eventuali Ordinanze comunali.

E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo.

4.5.4 Non è consentita l'installazione nei dehors di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere.

4.5.5 Il dehors osserva gli orari dell'esercizio cui è annesso.

4.5.6 Ogni utilizzo del dehors diverso dall'attività principale dell'esercizio a cui è annesso è considerato uso improprio, ai fini di quanto disposto all'art. 11.2 lett. d) "Revoca dell'autorizzazione".

Art. 5 Pubblicità su elementi componenti i dehors

5.1 Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 6 Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda

6.1 La realizzazione di dehors su area pubblica è soggetta a provvedimento autorizzativo; la domanda in bollo va presentata, in modalità telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Mugello e deve risultare completa dei seguenti allegati:

- a. planimetria in scala adeguata, in cui siano indicate le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione e specificazioni di tutti gli elementi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di

catalogo) e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente e opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il de hors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

- b. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il de hors dovrà essere inserito;
- c. qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, il nulla osta degli esercenti dei negozi adiacenti;
- d. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- e. documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;
- f. nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di pedana su area pubblica, copia della ricevuta di versamento di una cauzione d'importo pari a € 200. La cauzione, non fruttifera di interessi, è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione-concessione, previa verifica da parte del Comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

La relativa modulistica è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Marradi.

6.2 Nel caso di realizzazione dei de hors senza pedana e/o strutture prefabbricate, la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'installazione del de hors e il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 30 giorni.

6.3 Nel caso di realizzazione dei de hors comprendenti pedane e/o strutture prefabbricate, con o senza elementi di copertura, la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima di quello previsto per l'installazione e il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 30 giorni.

6.4 L'autorizzazione per i de hors viene concessa per il periodo massimo stabilito all'articolo 2.2.

6.5 L'autorizzazione dovrà essere negata alle Ditte morose verso il Comune di Marradi quanto a canoni, concessioni, TOSAP e TARI, e verrà immediatamente revocata in caso di uso improprio del de hors; il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione è altresì soggetto al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla L. 296/06 art. 1 c. 1176; l'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a coloro che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

6.6 L'autorizzazione ottenuta, pena la revoca, va integrata con la ricevuta di pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.

6.7 Il provvedimento di autorizzazione all'installazione di un *de hors* ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

6.8 Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione del de hors trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato a presentare, non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento, nuova domanda di autorizzazione. Nella stessa dovranno essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione per l'attività rilevata.

6.9 I de hors relativi ad immobili ed aree di interesse paesaggistico necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica, qualora l'occupazione si protragga per un periodo superiore a 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi da tale obbligo i de hors costituiti esclusivamente dai seguenti arredi: tavoli e sedute (sedie, sgabelli, panche e piccole poltroncine), ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile, vasi e fioriere.

Art. 7 Rinnovo dell'autorizzazione

7.1 L'autorizzazione può essere rinnovata mediante presentazione di formale istanza in bollo da parte del titolare dell'esercizio contenente dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e gli eventuali nulla osta di cui all'art. 3.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di prevista installazione.

7.2 Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, al possesso del DURC o del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Marradi quanto a canoni, concessioni, TOSAP e TARI e IMU (ove dovuta).

Art. 8 Proroga dell'autorizzazione

8.1 L'autorizzazione all'installazione del dehors può essere prorogata previa presentazione allo *Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Mugello*, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i termini indicati all'articolo 2.2.

8.2 La proroga dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Marradi quanto a canoni, concessioni, TOSAP, TARI e IMU (ove dovuta).

Art. 9 Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio su area pubblica

Ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione, all'interno dell'area data in concessione, dei seguenti arredi:

- a) arredi di base: piano di appoggio perimetrale il mezzo, sgabelli;
- a) elementi di copertura: tende a sbraccio di corredo al mezzo attrezzato alla vendita.

Non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente.

9.2 Tutti gli arredi di cui al comma 1, per colore e materiale, devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante.

Art. 10 Manutenzione dei dehors

10.1 E' fatto obbligo mantenere il dehors in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato.

10.2 Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

10.3 In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica e verbale, diffida il concessionario al ripristino dello "status" del manufatto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione; in caso di inadempienza alla diffida, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi artt. 11 e 14.

10.4 Il dehors deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

10.5 L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

10.6 Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti gli arredi costituenti il dehors (compresa l'eventuale pedana) dovranno essere tassativamente resi indisponibili al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca della concessione.

10.7 In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio tutti gli arredi costituenti i dehors su area pubblica dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, ad eccezione dell'eventuale pedana che comunque dovrà essere resa indisponibile al pubblico, pena l'applicazione a carico dell'esercente delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la revoca della concessione.

10.8 Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione

11.1 L'autorizzazione per il dehors viene revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

11.2 L'autorizzazione deve essere altresì revocata qualora si verifichino le seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) quando l'occupazione sia causa di disturbo comprovato alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- d) mediante ordinanza con effetto immediato in caso di uso improprio del dehors;
- e) al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 12 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors.

12.1 Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del Servizio Assetto del Territorio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

Nei casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

12.2 La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta, nell'area interessata, debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l'esercizio/laboratorio.

In tal caso il Servizio Assetto del Territorio provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura

dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

- c) Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 13 – Danni arrecati

13.1 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il de hors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.

13.2 Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 14 Sanzioni

14.1 Chiunque occupa suolo pubblico senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 20 del D.Lgs 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.

La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI, stesso Codice.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.3, commi 16, 17, 18 della Legge 15/07/2009, n.94;

14.2 Chiunque occupa suolo pubblico in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia dell'autorizzazione o senza osservare le prescrizioni nella stessa contenute, nonché le disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,00 a un massimo di € 500,00.

14.3 La recidiva alle infrazioni di cui al punto 14.1 costituisce inoltre abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del T.U.L.P.S. e comporta la possibilità di sospensione o revoca dell'autorizzazione principale (commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, laboratorio).

A tale scopo ogni sanzione irrogata è trasmessa al Servizio competente.

14.4 E' comunque fatta salva l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di T.O.S.A.P.

Art. 15 Norme finali e transitorie

15.1 Le autorizzazioni all'installazione di de hors rilasciate rimangono in vigore fino alla scadenza in esse indicata.

Resta consentito, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento, l'utilizzo di attrezzature già esistenti conformi

a quanto previsto dall'art. 4.3, in deroga al Regolamento medesimo, purché regolarmente autorizzate.

Trascorso il termine indicato tutti i de hors dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Fino all'adeguamento non sono consentiti ampliamenti rispetto alle attrezzature già autorizzate.

15.2 Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio al Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), al vigente Regolamento in materia di TOSAP, al Regolamento di Polizia Urbana e agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

15.3 Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.